



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 ottobre 2007
(OR. fr)**

13152/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0170 (CNS)**

PECHE 270

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione
 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità
 europea e la Repubblica del Mozambico

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca
tra la Comunità europea
e la Repubblica del Mozambico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.
- (2) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato "l'accordo")*.

* Cfr. doc. 13149/07.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze
Pesca del tonno	Pescherecci con reti a circuizione	Spagna:	23
		Francia:	20
		Italia:	1
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari	Spagna:	21
		Francia:	15
		Portogallo:	7
		Regno Unito:	2

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare¹.

¹ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
